

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1178**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore MARINI Giulio**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2006**

---

Modifiche al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n.78, in  
materia di riordinamento della banda musicale dell'Arma dei  
carabinieri

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di intervenire sulla normativa relativa all'organizzazione dell'Arma dei carabinieri, modificando ed integrando alcune disposizioni del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78.

Le finalità di tale intervento normativo sono quanto mai condivisibili in quanto da un lato mirano a razionalizzare l'organigramma dell'Arma, con la previsione della soppressione del Centro addestramento musicale (CAM), divenuto inutile e costoso per l'Arma dei carabinieri, dall'altro mirano alla riduzione di spesa per il personale a carico dell'amministrazione pubblica, evitando l'indizione di ulteriori concorsi per l'arruolamento di personale da destinare alla banda musicale dei Carabinieri, convogliando alla stessa il personale del sopprimendo CAM.

Attraverso dunque l'indizione di un bando di concorso interno si risolverebbe un duplice ordine di problemi in merito alle attuali vacanze di organico della banda e alla ricollocazione del personale del CAM che già da tempo collabora nella banda stessa.

Il complesso musicale è stato istituito nel 1820 e da allora rappresenta il biglietto da visita ed il fiore all'occhiello dell'Arma dei carabinieri.

Nell'immediato dopoguerra la banda è divenuta un vero e proprio «Conservatorio» sul campo anche a causa dell'assenza di scuole ed istituti musicali, occupando un ruolo importante fra le istituzioni musicali ed i conservatori d'Italia.

Con il prestigioso complesso hanno collaborato direttamente illustri figure musicali come Mascagni e Rossini, e proprio in quel periodo, con dispaccio n. 14086 del 29 luglio 1928, articolo 6, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri reali, è stata creata

la figura dell'allievo musicante nella banda musicale dell'Arma dei carabinieri, che dopo un periodo di studio ed approfondimento delle discipline musicali, aveva la possibilità di diventare «orchestrante effettivo» della banda stessa.

Con la legge 1° marzo 1965, n. 121, concernente il nuovo ordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri non tutti gli allievi musicanti sono stati inquadrati nel nuovo organico; gli allievi in soprannumero, circa trentotto, sono stati trasferiti al costituendo CAM; tale Centro è nato con lo scopo di raccogliere gli allievi musicanti in eccedenza dal momento che, ai sensi della legge n. 121 del 1965 (articolo 1, terzo comma), non potevano essere assegnati alla banda militari in eccedenza all'organico anche se in qualità di musicanti aggregati o di allievi musicanti.

Con la creazione del CAM sono iniziate le battaglie legali volte a difendere i diritti di questi orchestrali di serie «B»; i trentotto orchestrali in soprannumero sono stati costretti a presentare ricorso presso il Consiglio di Stato che con vittoriosa sentenza li ha fatti inquadrare come orchestrali effettivi in soprannumero. Tuttavia tale sentenza non ha risolto il problema in quanto ha lasciato in vita il CAM divenuto ormai inutile, pur se alimentato ancora con nuovi «allievi orchestrali».

Occorre aggiungere che, nel frattempo, anche la banda della Polizia di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, (articolo 32) aveva provveduto alla soppressione del suo centro di addestramento musicale (ex fanfara, ovvero musicanti non effettivi alla banda ma comunque impiegati regolarmente nei normali servizi svolti) incorporando tutti i suoi compo-

menti, a fronte di una semplice domanda, come effettivi in soprannumero alla banda.

Grazie all'articolo 11-ter del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, al fine di adeguare l'ordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri a quello della banda della Polizia di Stato, è stato emanato il citato decreto legislativo n. 78 del 1991, attuativo della legge stessa, che all'articolo 37 ha inquadrato i musicanti in servizio presso il CAM con un concorso interno, ma ancora una volta si è commesso l'errore di far sopravvivere il CAM, al solo scopo di poter trasferire più facilmente personale alla banda senza bisogno di bandire concorsi e anche, in un'ottica di risparmio, per poter disporre, sotto costo, di personale altamente specializzato e artisticamente preparato.

Con il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, articolo 33, comma 3, lettera d), è stato indetto un concorso interno per la banda musicale dell'Esercito costituita quasi interamente da militari non effettivi, equivalenti ai cosiddetti «allievi orchestrali», allo scopo di eliminare completamente il personale musicante non effettivo alla banda, inquadrandolo come orchestrale effettivo e solo successivamente ha iniziato a bandire concorsi pubblici.

Il CAM, in contrasto con la sua effettiva funzione, (articolo 6 del decreto legislativo

n. 78 del 1991) è sempre servito, con i suoi orchestrali, solo a colmare le vacanze organiche della banda; gli allievi orchestrali del CAM partecipano tuttora ai più importanti concerti svolti in Italia ed all'estero ricoprendo con successo incarichi in tutte e sei le qualifiche delle tre parti in cui è articolato il ruolo degli orchestrali della banda (articolo 9 del decreto legislativo n. 78 del 1991), tuttavia i musicanti che lavorano per il Centro, alcuni anche da più di vent'anni, non hanno alcun tipo di garanzia.

La deficienza del CAM è tale che nell'ultimo concorso indetto nel 1998 per orchestrali effettivi dalla banda musicale dell'Arma dei carabinieri, gli allievi orchestrali che vi hanno partecipato si sono trovati svantaggiati rispetto ai concorrenti esterni dal momento che il concorso era per titoli ed esami. Titoli che per gli allievi orchestrali del CAM non posseggono dal momento che i militari, a differenza dei civili, non possono lavorare con altre orchestre.

Il presente disegno di legge si prefigge dunque di porre fine a questa situazione di palese iniquità che penalizza dei professionisti che hanno dedicato alla banda musicale e all'Arma dei carabinieri la loro carriera artistica e professionale, dando loro l'agognato riconoscimento nel ruolo di orchestrali effettivi della banda dei Carabinieri.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78)*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Alla banda possono essere assegnati a tempo determinato militari aggregati in possesso di specializzazioni di musicante anche in eccedenza all'organico stabilito al comma 1.»;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. La richiesta di eventuali militari aggregati a tempo determinato, di cui al comma 3, e le audizioni sono coordinate dal maestro direttore.

3-ter. La durata massima di aggregazione dei militari musicanti alla banda è quella prevista dalla normativa vigente inerenti trasferimenti e aggregazioni dell'Arma dei carabinieri».

## Art. 2.

*(Abrogazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78)*

1. Il centro addestramento musicale dell'Arma dei carabinieri è soppresso.

2. L'articolo 6 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, è abrogato.

## Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78)*

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «20 novembre 1987» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2006»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I militari giudicati non idonei o non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono trasferiti in forza presso il reparto Comando della scuola allievi carabinieri di Roma ed aggregati alla banda ai sensi dell'articolo 5, della presente legge».

## Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 22.850 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.





